COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Sull'ordine dei lavori	116
Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nuovo testo C. 5955 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera dei deputati) (Esame e rinvio)	116
DL 32/00: Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo. C. 6810 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati) (Esame e rinvio)	118
AUDIZIONE:	
Audizione del Ministro della sanità, Rosy Bindi, sul tema: « Politica sanitaria nazionale e ruolo delle regioni dopo la legge n. 419 del 1998 e il decreto legislativo n. 229 del 1999 » (Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e rinvio)	119
Sulla pubblicità dei lavori	119

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DE-PUTATI

Martedì 7 marzo 2000. – Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 13.05.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare prima il nuovo testo del disegno di legge C. 5955, per poi passare al decreto-legge n. 32/2000.

Conviene la Commissione.

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nuovo testo C. 5955 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo.

Il deputato Luigi NEGRI (Misto-FLDR), relatore, riferisce che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 21 aprile 1999, è stato presentato al Parlamento il 2 giugno del 1998 dal Ministro dell'interno, con l'intento di pervenire a una

riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che tenga conto sia delle esigenze connesse all'evoluzione tecnologica, sia del ruolo più articolato assunto nel tempo dalle attività di « protezione civile », sia infine dell'aumentata richiesta di personale in funzione della riclassificazione di taluni aeroporti e della istituzione di nuove province.

Il testo all'attenzione della Commissione è quello risultante dall'esame degli emendamenti svolto in sede referente dalla I Commissione della Camera. Esso consta di diciassette articoli e tre articoli aggiuntivi. Il capo I (articoli da 1 a 5) concerne l'incremento delle dotazioni organiche del corpo, che vengono portate complessivamente a 32.895 unità di personale, con una maggiorazione di 1.301 unità. Il capo II (articoli da 5-bis a 12) reca norme varie di carattere strumentale in materia di mezzi antincendi aeroportuali (articolo 5-bis), alloggi di servizio (articolo 6), acquisto e locazione di immobili (articolo 7), misure per il personale volontario (articolo 8), per il lavoro straordinario (articolo 9), e per il servizio volontario discontinuo (articolo 10). L'articolo 10-bis prevede l'inserimento nei distaccamenti, nell'arco di un triennio, di personale amministrativo-contabile, mentre gli articoli 11 e 12 contengono disposizioni riguardanti i corpi permanenti di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta, facendo salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il capo III (articoli da 13 a 17) contiene disposizioni in materia finanziaria e contabile.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, il relatore ricorda che il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta hanno potestà legislativa esclusiva in materia di servizi antincendio, mentre la regione Friuli-Venezia Giulia ha espressamente una potestà legislativa concorrente. Al rispetto di tali competenze è preordinato l'articolo 12 del disegno di legge che, nel testo emendato dalla I Commissione, fa espressamente salve le competenze sia delle regioni a statuto speciale sia delle province autonome. L'ar-

ticolo 11, invece, equipara il personale dei corpi permanenti delle province di Trento e Bolzano, nonché di quello della Valle d'Aosta, al personale del Corpo nazionale in relazione alle particolari disposizioni concernenti l'accesso al pensionamento di anzianità stabilite dal decreto legislativo n. 165 del 1997.

Il relatore richiama quindi il decreto legislativo n. 112 del 1998, nel è stato rivisto il sistema delle competenze in materia di protezione civile attuando un riparto basato sia sulla gravità degli eventi sia sulla tipologia degli interventi. In linea di massima la competenza statale riguarda le calamità a carattere straordinario, per quanto attiene sia alle attività di prevenzione che a quelle di soccorso. Nel caso di eventi « ordinari » invece le regioni hanno compiti di previsione e prevenzione, laddove le province e i comuni hanno compiti di attuazione degli interventi successivi all'evento. Nel quadro del decentramento l'articolo 109 del citato decreto ha poi previsto il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con il decreto legislativo n. 300 del 1999, in effetti, si è prevista l'istituzione dell'Agenzia di protezione civile, risultante dall'unificazione della corrispondente direzione generale presso il Ministero dell'interno, con il Dipartimento esistente presso la Presidenza del Consiglio. Da essa dipende « funzionalmente » e non organicamente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rappresenta una struttura del Ministero dell'Interno (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999). Il relatore, infine, segnala, per le esigenze di coordinamento tra le fonti legislative, che alcune disposizioni riguardanti l'attività e l'organizzazione del Corpo dei vigili del fuoco sono contenute nel progetto di legge C. 6303, legge-quadro in materia di incendi boschivi, approvato dal Senato e attualmente in corso di esame in sede referente presso la Commissione VIII della Camera.

Conclusa la relazione, il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 32/00: Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo. C. 6810 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, in sostituzione del relatore, deputato Luisa De Biasio Calimani, riferisce che il decretolegge n. 32 del 2000 mira a contenere le tensioni sul mercato abitativo connesse al fatto che l'insieme delle misure di sostegno previste dalla recente riforma delle locazioni (legge n. 431 del 1998) non sono ancora completamente attuate. In sostanza si prevede un differimento di nove mesi del periodo di esecuzione degli sfratti per finita locazione riguardanti conduttori in situazioni di particolare debolezza sociale (anziani, portatori di handicap, disoccupati, malati terminali, etc.).

Per quanto concerne le competenze della Commissione, l'aspetto più significativo è contenuto nel comma 4, che semplifica la procedura per l'accesso degli inquilini appartenenti a particolari categorie «deboli», alle risorse di cui al Fondo nazionale di sostegno previsto dall'articolo 11 della citata legge 431. Tale disposizione prevede un rilevante ruolo delle regioni e degli enti locali nella gestione delle risorse. Infatti, il riparto tra le regioni è effettuata dalla Conferenza Stato-regioni; a livello infraregionale il riparto tra i comuni è affidato alle singole regioni. Nella distribuzione delle risorse sia a livello regionale che infraregionale vengono incentivati gli enti territoriali (rispettivamente le regioni e i comuni) che concorrono con risorse proprie al finanziamento degli interventi di sostegno. La gestione operativa dei contributi è invece demandata ai comuni che emanano appositi bandi pubblici. In pratica il comma 4 del decreto-legge accelera i tempi di attuazione, dando ai comuni novanta giorni dall'entrata in vigore del decretolegge per adottare i provvedimenti finalizzati all'assegnazione dei contributi agli inquilini. Il comma 5 del decreto proroga al 31 maggio sia il termine per la ratifica degli accordi di programma relativi alla rilocalizzazione del programma straordinario di edilizia per i dipendenti statali delle forze di polizia, sia quello riguardante le corrispondenti convenzioni urbanistiche. Si tratta di termini riguardanti anche in questo caso procedimenti di competenza regionale e comunale.

Il Presidente fa quindi presente che il decreto-legge è stato anche sottoposto all'esame della Conferenza unificata nella scorsa seduta del 2 marzo. In tale occasione è stata segnalata l'opportunità di rendere applicabile la procedura di accelerazione di cui al comma 4 anche ai conduttori che procederanno entro il 31 maggio prossimo alla stipula del nuovo contratto di locazione e non solo a quelli che abbiano già stipulato i contratti. In secondo luogo è stata posta l'esigenza che questa procedura accelerata e temporanea non vanifichi il lavoro già svolto da molte regioni in applicazione dell'articolo 11 della legge n. 431: sarebbe dunque opportuna una clausola di salvaguardia in tal senso. La prima proposta avanzata può essere condivisa, ma, tenuto conto del fatto che il decreto-legge fissa al 25 maggio prossimo il termine entro il quale i comuni «provvedono ad assegnare i contributi », è chiaro che l'estensione della disposizione anche a chi rinegozierà il contratto non può risolversi in una ulteriore procrastinazione del suddetto termine. Riaprire i termini sino al 31 maggio per la stipula dei nuovi contratti avrebbe invece proprio l'effetto di ritardare l'assegnazione dei contributi oltre i novanta giorni dall'entrata in vigore del decretolegge. È quindi necessario ipotizzare che la riapertura del termine sia congrua con la finalità di accelerazione delle procedure di erogazione dei contributi. Quanto poi all'esigenza di salvaguardare il lavoro già svolto dalle regioni in base all'articolo 11 della legge n. 431, essa va senz'altro condivisa, naturalmente purché sia garantita in tempi effettivamente rapidi l'erogazione dei contributi integrativi.

Al fine di fronteggiare le situazioni di emergenza sarebbe infine opportuno ritoccare le disposizioni che impongono agli enti pubblici previdenziali di assegnare il 50 per cento delle disponibilità agli sfrattati. È noto che tale normativa non ha potuto funzionare da «ammortizzatore» in quanto non dava rilievo alle situazioni di debolezza sociale. In particolare, dovrebbe consentirsi all'ente locale di valutare eventuali situazioni emergenziali disponendo che l'assegnazione degli alloggi disponibili segua i criteri di priorità riferiti alle situazioni di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 431, nonché alle condizioni reddituali previste per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il Presidente, svolta la relazione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, alle ore 13.30, il cui ordine del giorno risulta quindi conseguentemente integrato.

La seduta termina alle 13.25.

AUDIZIONE

Martedì 7 marzo 2000. — Presidenza del Presidente Mario PEPE. — Interviene il Ministro della sanità, Rosy Bindi.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione del Ministro della sanità, Rosy Bindi, sul tema: «Politica sanitaria nazionale e ruolo delle regioni dopo la legge n. 419 del 1998 e il decreto legislativo n. 229 del 1999 ».

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e rinvio).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Mario PEPE comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Pertanto, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche in tale forma.

La Commissione consente.

Dopo un intervento introduttivo del Presidente Mario PEPE, il Ministro della sanità, Rosy BINDI, svolge un'ampia relazione sull'argomento dell'audizione, delineando dapprima il nuovo quadro istituzionale dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali e soffermandosi quindi sul ruolo dell'istituto dell'accreditamento nella logica della programmazione sanitaria.

Il Presidente Mario PEPE avverte che sono imminenti votazioni presso la Camera dei deputati; rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione sarà pubblicato in un fascicolo a parte.